senza nuocere alla pescosità del lago, si possano sodisfare i voti dei pescatori del Garda.

Presidente. L'onorevole Papa ha facoltà di parlare.

Papa. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue buone intenzioni e debbo chiedere perdono, se nelle parole da me pronunziate dianzi, ho dimenticato di accennare alla convenzione che giustamente l'onorevole Chimirri ha ricordato. Sta in fatti che esiste questa convenzione, e io la conosco molto bene; ma l'onorevole ministro mi permetta di osservargli, che essa è una convenzione poco conforme ai nostri interessi, è una convenzione in cui l'Austria si è riservata la parte del leone. (*Si ride*).

Difatti all'articolo 3, il Governo Austro-Ungarico si assicura piena libertà d'azione nell'emanare regolamenti interni attinenti alla pesca, ciò che non è permesso all'Italia. L'articolo 5 riserva del pari a quel Governo libertà d'azione rispetto al regime della pesca nel fiume Sarca, ciò che non fece il Governo nostro rispetto all'emissario del Mincio. Del resto, la convenzione ammette parità perfetta di condizioni e d'interessi tra le due parti, il che non è conforme alla realtà. L'Italia ha interessi ben superiori da tutelare nel lago di Garda, e a dimostrarlo basti riflettere, che le riviere del lago soggette all'Austria hanno uno sviluppo di 7 o 8 chilometri, laddove l'Italia, compreso il tratto del fiume Mincio fino al confine mantovano, soggetto al regime della convenzione, possiede quasi 200 chilometri di costiere.

Ma riguardo al tema di cui stiamo parlando, cioè la pesca delle alose, io devo ricordare all'onorevole ministro, che dalla convenzione surricordata, non può il Governo austriaco aver motivo di opporsi a che i reclami dei pescatori siano accolti, perchè nel tratto di costiera soggetta al dominio dell'Austria, a cagione della grande profondità delle acque che sono in quei luoghi, la pesca delle alose non si fa; onde nessuno interesse ha il Governo austriaco di proteggere una pesca che non si esercita nel suo territorio.

Ma se per avventura quest'ostacolo esistesse, allora prego l'onorevole ministro di ricordare l'articolo 22 della convenzione, in virtù del quale può disdire e denunziare la convenzione stessa entro l'anno, col preavviso di tre mesi. E siccome credo che la convenzione meriti di essere ritoccata, così faccio all'onorevole ministro una viva raccomandazione in proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Chimirri, *ministro di agricoltura e commercio.* Finchè la Convenzione esiste, l'onorevole interpellante mi concederà che il Governo deve darle esecuzione, tanto più ch'essa fu fatta per tutelare gli interessi delle nostre popolazioni. Infatti gli abitanti della sponda del lago, che è soggetta al dominio austriaco, e sono i meno, avevano libertà sconfinata di pescare; il divieto della pesca nel tempo della fregola fu quindi un freno a quell'abuso nell'interesse di tutta la popolazione rivierasca. Togliendolo, io temo che per un vantaggio passeggiero si vada incontro a danni permanenti.

Ad ogni modo poichè, come accennò l'interpellante, la Convenzione è denunciabile, se mi persuaderò che il denunziarla giova agli interessi dei nostri pescatori, lo farò di gran cuore.

Presidente. Così è esaurita la interpellanza dell'onorevole Papa.

Presidente. Onorevole Imbriani, essendo ora presente l'onorevole presidente del Consiglio, Ella potrebbe svolgere la sua interpellanza, che è del tenore seguente: sui criteri e sul metodo che segue nell'applicare la cittadinanza agl'italiani non regnicoli.

Imbriani. Non crede che si debba aspettare anche l'onorevole ministro dell'interno?

Di Rudinì, *presidente del Consiglio.* Siccome sono perfettamente d'accordo col mio collega dell'interno, se Ella si contenta, risponderò io.

Imbriani. Sta bene!

Presidente. Allora l'onorevole Imbriani ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

Imbriani. Si tratta di un'alta questione la quale ha fondamento nella origine del nostro diritto pubblico, nel sentimento di nazionalità, e nella applicazione stessa delle leggi, le quali, ispirandosi a questo diritto pubblico, sono state approvate dal Parlamento.

Difatti, nella legge elettorale politica del 1860, abbiamo posto in condizioni speciali gl'italiani delle Provincie non ancora facenti parte dello Stato; nella legge comunale e provinciale abbiamo sancito lo stesso principio: " Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo (cioè il diritto elettorale) i cittadini delle altre Provincie italiane *quando anche manchino di naturalità.* "

Anche nella legge di pubblica sicurezza è stata fatta una condizione speciale agli italiani delle Provincie non ancora facenti parte dello Stato. Difatti, in questa legge che concede un arbitrio al ministro dell'interno, arbitrio che ora non discuto perchè sarebbe inutile il farlo, è detto:

" Il ministro dell'interno, per motivi di ordine